



Processo di revisione partecipata dello Statuto

Restituzione sintetica della seduta della Commissione Statuto

28 settembre 2022

9:00 – 13:00

Audizione Vicerettori

Articoli dell'attuale Statuto in discussione: art. 7, art. 48, art. 50, art. 52

Audizione Vicerettori.

Dall'audizione dei vicerettori sono emerse tre questioni principali.

La prima riguarda il mancato raccordo tra gli organi dell'Ateneo e i Vicerettori, che porta ad un rallentamento dei processi in atto, in quanto non è stabilito quando i Vicerettori debbano essere coinvolti nelle discussioni collegiali. I Vicerettori sentiti hanno convenuto che definendo meglio il coinvolgimento e la responsabilità di questi, potranno meglio seguire tutto l'iter di un processo a cui hanno lavorato.

La seconda questione riguarda l'inserimento di un coordinamento tra i Vicerettori, formalizzando ciò che avviene già nella prassi, ma predisponendo anche una segreteria e un'amministrazione a loro supporto, dal momento che i compiti a loro richiesti sono cresciuti sempre più, in numero e in complessità, dalla riforma "Gelmini" 2010 ad oggi.

La terza questione messa in luce riguarda il numero massimo di Vicerettori che il Rettore può delegare. I Vicerettori hanno convenuto che il numero massimo di otto sia sufficiente a garantire un miglior coordinamento interno e una maggiore chiarezza esterna della struttura. Allo stesso tempo i Vicerettori ritengono che non bisognerebbe vincolare nello Statuto le aree in cui il Rettore può delegare, perché possono cambiare di importanza nel corso degli anni.

Art. 48. (Rettore)

In particolare si è discusso sul comma 2:

-lettera b)

redige il documento di programmazione triennale di Ateneo, tenendo conto delle proposte elaborate dal Senato Accademico, e lo trasmette al Senato Accademico per la formulazione del parere di sua competenza e al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione;

-lettera c)

redige il bilancio di previsione annuale e triennale e il conto consuntivo, e lo trasmette al Senato Accademico per la formulazione del parere di sua competenza e al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione.

La Commissione Statuto ha convenuto all'unanimità di proporre che il Senato Accademico, in entrambi i casi, sia solamente sentito in maniera preliminare, dal momento che diversamente si potrebbero creare dei problemi rispetto alla legge "Gelmini" del 2010.

La Commissione ha anche convenuto di predisporre un nuovo comma in cui inserire la possibilità, da parte del Rettore, di utilizzare lo strumento del coinvolgimento diretto della Comunità di Unità nella redazione del documento di programmazione triennale e del bilancio di previsione. Inoltre, si è deciso di rinviare la discussione della possibilità di articolare una definizione generale del principio di partecipazione (e dei relativi istituti giuridici) al momento in cui si prenderanno in esame i Principi dello Statuto.

Art. 52. (Consiglio di Amministrazione)

In particolare si è discusso sul comma 2, lettera f):

determina, previo parere favorevole del Senato Accademico, la ripartizione tra i Dipartimenti delle risorse finanziarie per la ricerca e per la didattica e del budget per il personale docente.

La Commissione Statuto ha convenuto all'unanimità che il Direttore Generale deve rimettere al Consiglio di amministrazione le sue proposte sulla ripartizione, tra le strutture dell'Amministrazione e i Dipartimenti, delle risorse economiche per il personale tecnico amministrativo futuro, dal momento che il Direttore generale, pur essendo un organo autonomo, può decidere autonomamente solo sulla redistribuzione del personale tecnico-amministrativo.

Art. 7 (Pari opportunità):

L'Università garantisce pari opportunità nell'accesso agli studi e alle risorse, alla ricerca e nei meccanismi di reclutamento e di carriera, senza distinzioni di genere, etnia, lingua, età, religione, opinioni politiche, orientamento sessuale, condizioni personali o sociali.

La Commissione Statuto ha discusso sulla possibilità di inserire in questo articolo un'ulteriore garanzia di non discriminazione per ruolo nell'accesso agli organi, ovvero di

aprire la possibilità di accesso a questi ultimi ai diversi ruoli (come i ricercatori), nei limiti definiti per legge. Tuttavia, parte dei membri della Commissione ritiene che inserire un comma di questo genere potrebbe portare a problemi con i regolamenti vigenti e ad uno scontro con i principi generali, in quanto, per esempio, non sarebbe opportuno che un ricercatore possa decidere sull'operato di un professore di prima fascia.

La Commissione ha quindi convenuto di elaborare un'ulteriore proposta rispetto questo nuovo comma, da discutere nella seduta successiva.